

# C.S.N.

## Centro Studi Network

### Consulenti aziendali d'Italia

A cura Studio della Penna – Napoli

dott. Paolo Prezioso



[www.studiodellapenna.it](http://www.studiodellapenna.it)

[www.emiliodellapenna.it](http://www.emiliodellapenna.it)

fonte: Il sole 24 Ore, venerdì 6 febbraio 2015

## NORME E TRIBUTI

“La via del reclamo prima del ricorso in Ctp”: I valori del nuovo catasto saranno notificati ai proprietari tramite la pubblicazione sull'albo pretorio ed eventualmente un'email certificata. Chi non è d'accordo avrà 120 giorni per far ricorso davanti al giudice tributario, ma prima dovrà presentare il reclamo e tentare la mediazione con l'agenzia. Questi sono i punti cardine della procedura con cui i valori mobiliari e le rendite post riforma saranno portati a conoscenza dei proprietari degli immobili.

**RECLAMO**: E' uno strumento deflattivo contenzioso applicabile alle liti fino a 20mila euro su atti delle Entrate. Va presentata un'istanza all'Agenzia per chiedere l'annullamento dell'atto sulla base dei motivi di fatto e di diritto che si utilizzerebbero davanti alla Ctp. L'ipotesi è di applicare questa procedura anche sulle liti sulle rendite del nuovo catasto.

**\_ “Nel regime forfettario le cessioni intra Ue restano senza IVA”:** I soggetti nel **regime forfettario** non effettuano cessioni intracomunitarie. Eventuali cessioni verso soggetti passivi UE sono da considerare cessioni domestiche per le quali non si addebita l'imposta. Stesso comportamento per le vendite verso privati, anche nell'ipotesi delle cessioni a distanza sopra soglia, con identificazione nel Paese di destino. In tali casi non si compila il modello Intrastat.

Se nell'anno precedente non è stata superata la soglia di 10mila euro, e fino a quando tale limite non viene superato in quello in corso, gli acquisti non si considerano intracomunitari. Il fornitore dovrebbe emettere quindi fattura addebitando la propria imposta. Al contrario in caso di superamento del predetto limite, si effettua un acquisto intracomunitario per il quale si dovrà procedere a integrazione della fattura ea al versamento dell'IVA, presentando l'Intrastat.

Nel regime forfettario trovano applicazione le regole dell'articolo 7-ter Dpr 633/1972 per la territorialità dei servizi generici.

In caso di servizi resi si emette fattura senza addebito d'imposta e in caso di servizi ricevuti si procede ad integrazione o autofatturazione e si versa l'IVA. Quando la controparte è un soggetto passivo Ue si dovrebbe compilare l'Intrastat, come da circolare 36/E/2010.

Nel regime forfettario trovano applicazione anche le regole previste dagli articoli successivi al 7-ter in ordine ai servizi in deroga e valgono le stesse considerazioni sui servizi generici. In caso di servizi resi rilevanti in altri Paesi si dovrà fare anche attenzione alla necessità di identificarsi ai fini IVA, qualora sia richiesto dalle disposizioni in tali Stati. Non si compilano mai i modelli Intrastat.

I nuovi forfettari applicano ad importazioni, esportazioni e operazioni assimilate le normali regole. Versano l'IVA in dogana all'atto dell'importazione, non addebitano l'imposta in caso di cessioni all'esportazione o di operazioni assimilate, senza peraltro che queste operazioni comportino fuoriuscita dal regime. Resta ferma l'impossibilità di raggiungere lo status di esportatore abituale.

**\_ “Definito il massimale della Gestione separata”:** Aumento delle aliquote per gli iscritti alla **Gestione separata Inps** titolari di partita IVA. La legge di stabilità non ha previsto quest'anno l'agevolazione introdotta lo scorso anno al fine di non gravare eccessivamente su una categoria ritenuta poco tutelata. Con la circolare

27, l'Inps precisa che i liberi professionisti non assicurate presso altre forme pensionistiche obbligatorie, verseranno il 30,72% rispetto al 27,72%. Di queste aliquote lo 0,72% è destinato al finanziamento delle indennità di maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale. Sorte analoga spetta ai collaboratori che fino all'anno scorso contribuivano con il 28,72%.

Gli aumenti sono stati previsti dalla legge 9/2012 ed entro il 2018 arriveranno, se non ci saranno correzioni, al 33% con uno scatto di un punto percentuale l'anno.

**“L'errore IVA non ricade sulla Pa”:** Con *lo split payment* viene meno, per tutte le fatture emesse dai fornitori a carico delle Pa che ne risultano soggette in base all'articolo 17-ter del Dpr 633/1972, il regime di esigibilità immediata dell'iva. Quindi i fornitori non indicheranno l'esigibilità immediata o differita nelle loro fatture, ma dovranno riportare la dicitura **“scissione dei pagamenti”**.

L'ALLARME DELLE IMPRESE: L'introduzione del meccanismo dello *split payment* ha messo in allarme le imprese, preoccupate per la perdita dell'IVA che pesa sugli equilibri finanziari a breve, in quanto se da un lato la Pa paga la fattura al netto dell'IVA al proprio fornitore, quest'ultimo deve invece pagare il suo fornitore includendo l'imposta. Secondo le imprese e i costruttori, il rimborso prioritario non sarà sufficiente a compensare tale squilibrio.

**“Certificazione, pronto il software di compilazione”:** Disponibile on line il software per la compilazione della nuova **certificazione unica** e per la creazione del file telematico da trasmettere entro il 9 marzo.

La certificazione coinvolge tutti i sostituti d'imposta che hanno erogato nel 2014 non solo redditi da lavoro dipendente e assimilato ma anche di lavoro autonomo, provvigioni, e taluni redditi diversi. Nel caso di errori od omissioni nella CU non sarà possibile regolarizzare tramite ravvedimento operoso.

**“Tassate le plusvalenze “potenziali””:** Nello scambio di partecipazioni tra aziende cresce la tendenza a tassare **plusvalenze** mai realizzate. Ciò ha portato l'amministrazione finanziaria a sostenere, nei casi di operazioni di conferimento di partecipazioni tra soggetti interni, che il plusvalore manifestatosi debba essere assoggettato ad imposizione immediatamente nella misura ricavabile dall'applicazione del criterio del “realizzo contabile” di cui all'art. 177, comma 2 del Tuir.

**\_ “Riparte il cammino della riforma del fallimento”:** La commissione per la riforma del diritto fallimentare sarà presieduta da Robert Rordorf, ex commissario Consob e oggi presidente di sezione in Cassazione. Il decreto di nomina da parte del ministro della Giustizia, Andrea Orlando, è ormai pronto, con la definizione sia dei componenti sia del perimetro dell'intervento. Tra i possibili interventi l'introduzione di misure d'allerta e la revisione dei privilegi.

Napoli 06.02.2015

Studio della Penna

dottori commercialisti

Napoli            ROMA

[www.studiodellapenna.it](http://www.studiodellapenna.it)